

STATUTO ASSOCIAZIONE
LA TERRA DEGLI IN-SUPER-ABILI

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 Denominazione e sede

1.1. L'associazione **"LA TERRA DEGLI IN-SUPER-ABILI"**, Associazione di Promozione Sociale – in breve LA TERRA DEGLI IN-SUPER-ABILI APS - ha sede legale in Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Al fine di perseguire al meglio i propri scopi e fini istituzionali, l'Associazione potrà esercitare la propria attività anche al di fuori della propria sede, o aprire sedi secondarie.

1.2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

È consentita l'affiliazione a **"LA TERRA DEGLI IN-SUPER-ABILI"** Associazione di Promozione Sociale di associazioni autonome ma a questa collegate.

1.3. L'Associazione è una Associazione di Promozione Sociale, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice civile.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.



1.5. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 (Finalità)

3.1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2. L'Associazione difende i diritti delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva.

3.2. L'Associazione è retta dalle proprie norme statutarie e suppletivamente dal Codice Civile, dalla Legge 106/2016 e dal Decreto Legislativo 117/2017. Tali norme vengono attuate da appositi regolamenti fondati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione.

3.3. L'Associazione ha quale scopo la promozione, l'accrescimento e lo sviluppo della condizione spirituale, fisica e materiale degli associati

AB

AB

AM

AB

indipendentemente dal colore della pelle, dalla razza e del ceto sociale, è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle Persone da Disturbo dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".

Si intende per "Dopo di noi" la condizione in cui l'assenza dei genitori o di un familiare e/o la loro incapacità ad occuparsi di una persona che non sarà mai in grado di gestire autonomamente la propria esistenza e il venir meno della famiglia come uno dei perni del sistema assistenziale e di socializzazione.

La costruzione del "Dopo di Noi" inizia mentre i familiari sono ancora in vita, il così detto "Durante Noi", per creare le condizioni ambientali in cui la persona con disabilità possa trovare il giusto benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze e aspettative.

Art. 4 (Attività di interesse generale e diverse)

4.1. L'associazione non ha finalità di lucro anche indiretto e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito elencate aventi ad oggetto:

- 1) "a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e

AD
AL

GB

CAU

DD
ML

AM

DS

- a) intervenire per dare ai familiari:
- il sostegno psicologico,
 - le informazioni estese e corrette, gli appoggi pratici, le occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi autistici nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
- d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
- e) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi dell'autismo, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori socio-sanitari;
- f) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con autismo;
- g) offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme

D

A

GB

Celt

MD

Am

SG

vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva ed in genere dei portatori di handicap e dell'infanzia in generale al fine di coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

l) tutelare la dignità della persona autistica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicap;

m) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio direttivo opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

La associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e strumentali alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della associazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

La associazione potrà effettuare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tali attività, possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di

CD

AK

GB

Cent

TD

Am

D

beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate dagli organi preposti.

Art. 5 (Soci)

5.1. Possono divenire soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti di fatto e gli enti pubblici che ne facciano richiesta e che si riconoscano nello statuto dell'Associazione e che intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi.

5.2. La domanda di ammissione nel registro dei soci deve avere forma scritta e deve essere presentata presso gli uffici dell'Associazione, unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione annuale.

5.3. Sulla domanda di ammissione decide, senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo a maggioranza.

5.5. I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: i soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione e che compaiono nell'atto costitutivo della stessa.

Soci Ordinari: tutti gli altri soci.

Soci Onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che comunque abbiano perseguito finalità identiche a quelle dell'associazione stessa.

5.5. I soci sono tenuti:

a) ad osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

b) a promuovere e diffondere la conoscenza dell'Associazione in tutti gli ambienti interessati;

c) a collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

d) a segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione;

e) a fare un uso corretto e responsabile dello status di "socio" verso i terzi;

f) al regolare versamento delle quote associative, che sono intrasmissibili;

g) i soci onorari sono esonerati dal versare la quota annuale.

5.6. I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'Assemblea, esercitando l'elettorato attivo e passivo;

b) farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto nel presente Statuto;

c) partecipare all'attività associativa;

d) ricevere i servizi che l'Associazione può riservare esclusivamente ai propri soci.

5.7. La qualità di socio si perde per:

a) Decesso

b) Mancato pagamento della quota annuale: in questo caso la decadenza avviene d'ufficio decorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza del dodicesimo mese dall'ultimo pagamento della quota.

c) Recesso mediante comunicazione scritta al Presidente, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota relativa all'anno in corso.

d) Esclusione: deliberata dal Consiglio direttivo in caso di violazione delle regole associative, per atti compiuti che contrastino con lo Statuto od i fini

dell'Associazione o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5.8. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, per gravi motivi, ivi compresi comportamenti dell'Associato di prolungata morosità, manifesto disinteresse o gravi azioni contrarie alle finalità dell'associazione ed alle norme del presente statuto, perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato interessato può proporre ricorso alla Assemblea dei soci entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

5.9. I soggetti che abbiano perso la qualità di socio o che abbiano in qualunque modo cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi e dei conferimenti versati per qualunque titolo e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa, per qualsivoglia titolo, ragione o causa.

5.10 Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al presidente della associazione.

Art. 6 (Patrimonio)

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale dell'Associazione, risultante dall'atto costitutivo;
- b) da ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.

6.2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

- a) quote sociali;
- b) contributi e finanziamenti erogati all'associazione per la realizzazione delle proprie attività;
- c) erogazioni e lasciti liberali, in denaro o in natura, anche testamentari, disposti a favore dell'associazione;
- d) proventi derivanti da sottoscrizioni;
- e) proventi derivanti da attività di interesse generale e proventi delle attività diverse di cui all'art. 4, purché secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- f) interessi e plusvalori sui capitali prima del loro impiego;
- g) ogni altra elargizione consentita dalla legge;
- h) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede ed all'operatività, nonché di quanto necessario per l'espletamento della propria attività.

6.3. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.

6.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

ART. 7 - ORGANI

7.1 Gli organi statutari dell'Associazione sono:

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
A
A
GB
CW
TD
ML
Am
S

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio direttivo;
- 4) l'Organo di controllo ed il revisore legale.
- 5) il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 8 (Presidente)

- 8.1. Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività associativa.
- 8.2. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, rimane in carica un anno ed è immediatamente rieleggibile.
- 8.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di delega ad altro componente della Presidenza.
- 8.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

- 9.1. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'associazione, secondo le direttive dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- a) approva il programma delle attività annuali e a medio termine predisposti dal Presidente;
- b) nomina il Presidente tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo;
- c) esamina il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale e li presenta all'approvazione dell'Assemblea;

- d) esamina le situazioni contabili durante l'anno;
- e) delibera su quanto concerne la vita e l'attività dell'associazione, incluso il processo di crisis management, se non demandato ad altri organi;
- f) propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento dell'associazione;
- g) delibera sull'ammissione dei soci;
- h) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- i) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- l) delibera in merito alle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione.

9.2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da non meno di due a non più di otto altre persone, nominati dall'assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità eletti dall'Assemblea dei soci ogni tre anni e rieleggibili;

9.3. I membri del Consiglio nominano fra di loro il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

9.4. In particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo e al conseguimento degli scopi associativi;
- b) stabilire l'importo delle quote associative, nonché gli eventuali contributi straordinari dei Soci;

- c) verificare il rispetto dei requisiti di ammissione previsti dal presente statuto per i nuovi Soci e sorvegliare che non venga fatto un uso indebito dello status di Socio da parte dei Soci stessi;
- d) deliberare sulla esclusione dei Soci;
- e) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare su qualsiasi altra iniziativa o proposta del Presidente;
- g) nominare i Soci Onorari.

9.5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati tecnici per la realizzazione delle attività e di nominarne i membri; nonché nominare responsabili operativi per incarichi specifici di particolare rilevanza.

9.6. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

9.7. Qualora alcuni Consiglieri cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il Consiglio può venire integrato previo nomina assembleare.

9.8 I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso.

9.9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

9.10. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

9.11 In caso d'urgenza la convocazione può farsi via email, pec, telefax o via telex almeno cinque giorni prima della seduta.

9.12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 10 (Assemblea dei Soci)

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto. Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio può raccogliere deleghe da parte di un massimo di cinque soci.

10.2. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, quanti espressamente invitati dal Presidente.

10.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno.

10.4. Il Presidente convoca, inoltre, l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

10.5. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della seduta e previa comunicazione scritta a mezzo email ordinaria.

10.6. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

10.7. L'Assemblea, che delibera a semplice maggioranza di voti espressi, è valida in prima convocazione quando siano presenti oltre la metà dei Soci; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.8. L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da un Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- nominare, volontariamente o quando d'obbligo, l'organo di controllo ed il revisore;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- deliberare in merito ad ogni altra proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

10.9. Delle deliberazioni dell'Assemblea fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 11 (L'organo di controllo e il revisore legale)

11.1 Nei casi previsti dalla legge oppure quando l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, viene nominato l'organo di controllo e il revisore, per la cui disciplina si rinvia alla normativa vigente.

Art. 12 (Il Comitato Tecnico Scientifico)

12.1. L'Assemblea può nominare il Comitato Tecnico-Scientifico.

12.2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da esperti individuati dall'Assemblea dei soci con conoscenze e competenze nella materia di cui all'oggetto sociale.

12.3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo.

12.4. Alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa il Presidente o un suo delegato.

12.5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Coordinatore nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico tra i suoi componenti e si rinnova di norma ogni quattro anni.

Art. 13 (Esercizio sociale e Bilancio)

13.1. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

13.2. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

13.3. Il Consiglio Direttivo provvede entro i termini di legge alla redazione del bilancio in ossequio della normativa vigente per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

13.4. Al raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dalla legge per la redazione del bilancio sociale, il consiglio di amministrazione lo redige e lo rende pubblico ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 (Modifiche Statutarie)

14.1. Per le modifiche al presente Statuto è necessaria una delibera dell'Assemblea con il voto favorevole che rappresenti almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti ai Soci presenti.

14.2. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere preventivamente sottoposte al Consiglio Direttivo che ne delibera a maggioranza l'inserimento all'Ordine del Giorno e la sottoposizione all'Assemblea.

Art. 15 (Scioglimento e nomina del liquidatore)

15.1. Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.

15.2. Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.

15.3. Con la nomina del liquidatore cessano la loro funzione i membri del Consiglio Direttivo.

15.4. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione espressamente indicata dalla legge.

Articolo 16 – (Rinvio)

16.1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Articolo 17 - Entrata in vigore e norme transitorie

17.1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

17.2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per il Presidente
Giovanni Piana
Vice Presidente
Antonio Piana
Vice Presidente
Antonio Piana
Vice Presidente
Antonio Piana